



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 448 CSAT 38 del 21 maggio 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Giovanni Bertuglia, dal Dott. Sergio la Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo anche con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante AIA AB Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 21 maggio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.150/A

A.S.D. VIVI DON BOSCO (ME) Avverso omologazione risultato gara.
Torneo Coppa Trinacria C5, Gara di Semifinale: Sicilgrassi/Vivi Don Bosco del 12.05.2019.
C.U. n. 440 del 14.05.2019.

Con gravame inviato a mezzo pec in data 15.05.2019 l'A.S.D. Vivi Don Bosco impugna le decisioni assunte dal GST relative alla gara in oggetto premettendo. in punto di fatto. che il proprio calciatore Di Pino è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a seguito dell'aggressione posta in essere in suo danno (non rilevata dal DDG) da alcuni sostenitori locali che avevano invaso il terreno di gioco, tanto da costringere il DDG a sospendere la gara per quasi 15' per poi riprenderla solo dopo l'arrivo delle forze dell'ordine.

Ciò premesso la società così conclude: *"Che venga rivista la decisione del giudice sportivo, non entrando nel merito al risultato che può o non può essere validato, ma non possiamo accettare che l'organo di giustizia avalli determinate situazioni ma che li condanni con pene esemplari, prendendo i giusti provvedimenti al fine di non fare succedere più determinate situazioni Tali gesti ledono l'immagine dello sport che va tutelato a tutti i costi ..."*.

Così come sono state formulate le conclusioni è evidente che la reclamante non intende impugnare, contrariamente a quanto sostenuto nel giudizio di primo grado, il risultato della gara (che non può che essere quello conseguito in campo rientrando la fattispecie in esame nel caso della c.d. "alterazione del potenziale atletico", circostanza che non determina, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del C.G.S., la perdita della gara) ma intende impugnare la sanzione dell'ammenda inflitta alla Soc. Sicilgrassi, ritenuta inadeguata alle circostanze, risultando, però, sprovvista della legittimazione ad agire con conseguente dichiarazione di inammissibilità del proposto gravame.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00)

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 21 maggio 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI